

STATUTO “P.A. AVS MOLISE EMERGENZA ODV ETS”

Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede legale

1.1. È costituita, ai sensi del d.lgs. 117/2017 (“Codice del Terzo settore”) ed in particolare dei suoi articoli 32 e seguenti, l’associazione denominata “P.A. AVS MOLISE EMERGENZA ODV ETS” (di seguito più brevemente indicata in questo statuto anche come “Associazione”), con sede legale in Campobasso, via IV Novembre, 39/41B.

1.2. L’acronimo “ETS” integrerà la denominazione sociale e potrà essere utilizzato dall’Associazione soltanto successivamente alla sua iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

1.3. Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede legale nell’ambito dello stesso Comune. L’Associazione potrà istituire sedi secondarie in tutto il territorio nazionale, mediante delibera del Consiglio Direttivo.

1.4. L’insegna dell’Associazione è rappresentata da una croce sanitaria rossa con la scritta AVS al centro, presente all’interno di un doppio cerchio, all’interno del quale con scrittura curva è riportato “Pubblica Assistenza Molise Emergenza”.

1.5. L’Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 2 – Principi ispiratori

2.1. Le attività, gli obiettivi programmatici e la struttura organizzativa dell’Associazione sono ispirati al bene comune e all’interesse della comunità, ai principi della democrazia, della sussidiarietà, della cittadinanza attiva e della partecipazione responsabile, della solidarietà, della giustizia, della pace e della nonviolenza, per contrastare ogni forma di discriminazione, e per favorire la partecipazione, l’inclusione sociale, e il pieno sviluppo della persona umana.

Art. 3 – Scopo, oggetto sociale ed assenza di finalità di lucro

3.1. L’Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.

3.2. Ai fini di cui al comma precedente, il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È pertanto vietata all’Associazione la distribuzione, anche indiretta ai sensi della vigente normativa sul Terzo settore, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3.3. Qualora intenda ottenere il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell’articolo 22 del Codice del Terzo settore, l’Associazione dovrà avere un patrimonio minimo non inferiore a quello previsto dal comma 4 del suddetto articolo (attualmente pari a € 15.000), e successive modificazioni ed integrazioni.

3.4. L’Associazione persegue le proprie finalità e svolge le proprie attività direttamente o tramite accordi e convenzioni con altri soggetti, pubblici o privati.

3.5. Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo settore, l'Associazione è costituita per lo svolgimento, in via quanto meno principale, di una o più delle attività di interesse generale di cui alle lettere a), b), c), d), i), u), y) dell'articolo 5, comma 1, del Codice del Terzo settore, tra cui:

- a) servizio di emergenza territoriale 118 tramite convenzione di ambulanza di supporto, con la centrale operativa della Regione Molise "118 Molise Soccorso", con la disponibilità di figure professionali come stabilito dalle Leggi Regionali e dalle Convenzioni poste in essere;
- b) trasporti, ricoveri e dimissioni ospedaliere attraverso vetture di servizio, automediche, ambulanze e veicoli di trasporto rispondenti alla normativa nazionale e regionale applicabile, avvalendosi di operatori, interni ed esterni, qualificati secondo la normativa vigente in materia;
- c) attività formativa in ambito sanitario e non, avvalendosi di istruttori interni e di formatori esterni qualificati;
- d) gestione centrale operativa e, gestione sanitaria dell'intervento in regime di telesoccorso, avvalendosi di una propria centrale operativa collegata ad utenti finali utilizzatori del servizio;
- e) gestione, manutenzione ed utilizzo di strutture di addestramento per unità cinofile da ricerca e soccorso, di ricoveri e/o pensioni per animali avvalendosi anche di figure professionali esterne. Utilizzo di unità cinofile brevettate per ricerca, soccorso in superficie e su macerie, salvataggio in acqua;
- f) attività di protezione civile con particolare riferimento al settore sanitario, logistico, operatore radio, cartografia, utilizzo di unità cinofile da ricerca e soccorso in superficie e su macerie, avvalendosi di personale specializzato e brevettato;
- g) creazione, gestione ed assistenza a favore di anziani, disabili e dei bisognosi in genere, anche mediante la gestione di strutture di presidi sociali e sanitari;
- h) tutela della dignità e dei diritti dei malati e dei sofferenti, assistenza e supporto alle famiglie ed ai superstiti di eventi luttuosi, anche mediante l'umanizzazione delle attività di recupero, trasporto, trattamento, onoranze, custodia e sepoltura delle salme, nonché gestione di aree e servizi cimiteriali;
- i) iniziative solidaristiche in occasione di emergenze sociali ed umanitarie e di protezione civile;
- l) promozione, divulgazione e qualificazione delle attività dell'Associazione, anche, ma non esclusivamente, mediante scuole, seminari, corsi o momenti formativi culturali e/o professionali, collaborare a ricerche scientifiche ed istituzioni di borse di studio;
- m) promozione, organizzazione e gestione di congressi, convegni e seminari, anche in collaborazione con altri enti, nonché centri di ricerca anche esterni all'Associazione, in Italia e all'estero;
- n) promozione, anche mediante sovvenzioni, dello sviluppo di istituzioni, associazioni, enti che operino per il raggiungimento di fini simili a quelli dell'Associazione o tali da facilitare alla Associazione stessa il raggiungimento dei fini suoi propri, anche allo scopo di sviluppare ed incrementare la rete di relazioni solidaristiche nazionali ed internazionali.

3.6. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale di cui al comma precedente, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, in conformità a quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

3.7. L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni e alle linee guida di cui all'articolo 7

del Codice del Terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4 – Ambito e modalità di intervento

4.1. L'Associazione opera in Italia. Per perseguire i propri obiettivi statuari può prendere parte anche ad azioni e iniziative di carattere internazionale attraverso l'accordo con enti pubblici o privati.

4.2. L'Associazione ricerca e stabilisce forme di collegamento e di coordinamento con altri enti od organismi che perseguano i medesimi fini e di collaborazione con gli enti locali.

4.3. Essa collabora con le istituzioni e gli enti locali anche attraverso convenzioni o protocolli d'intesa, contribuendo alla co-progettazione sociale, secondo programmi predisposti che non si pongano in contraddizione con le sue finalità.

4.4. L'Associazione può costituire, partecipare ed aderire a reti, consorzi, enti del Terzo settore che perseguano in tutto o in parte analoghe finalità statuarie, nonché a società, anche imprese sociali, che siano strumentali al raggiungimento dei medesimi fini.

4.5. L'Associazione svolge le proprie attività senza alcuna discriminazione di sesso, razza, religione o convinzione politica.

4.6. L'Associazione dispone di una sede operativa, utilizzata come idoneo ricovero per ambulanze ed automediche (mezzi serventi per gli scopi). La sede, oltre ai predetti mezzi, accoglie anche materiale ed attrezzature sanitarie. Gli operatori, adeguatamente formati in base a protocolli operativi nazionali, costituiscono la risorsa umana necessaria per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

Art. 5 – Volontari

5.1. L'Associazione persegue le proprie finalità avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle persone ad essa associate, ma può avvalersi anche dell'attività di volontariato di persone ad essa non associate.

5.2. I volontari, associati e non, sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. I volontari realizzano le attività attraverso prestazioni personali, spontanee e gratuite, senza finalità lucrative, neanche indirette, ed esclusivamente per fini solidaristici.

5.3. I volontari, associati e non, prestano la propria opera nell'ambito delle attività istituzionali dell'Associazione, sia presso la sede della stessa che in altri luoghi, anche all'interno di strutture pubbliche e private in base alla legislazione vigente. L'Associazione assicura i volontari contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

5.4. L'attività dei volontari, associati e non, non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, in osservanza della normativa vigente e, in ogni caso, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono vietati rimborsi spese di tipo forfetario, fatte salve le autodichiarazioni consentite dalla legge.

5.5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione medesima.

5.6. L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 6 – Lavoratori

6.1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

6.2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla soglia massima prevista dalla legge, attualmente pari al cinquanta per cento del numero dei volontari.

6.3. Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà servirsi delle prestazioni di consulenti esterni ed interni, attivare collaborazioni e costituire specifici gruppi di lavoro, privilegiando le forniture svolte da altri enti del Terzo settore collegati all'Associazione, nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 7 – Soci

7.1. Il numero dei soci è illimitato e non può in nessun caso essere inferiore a quello minimo stabilito dalla normativa vigente in merito alle organizzazioni di volontariato. L'Associazione deve sempre avere almeno sette persone fisiche associate. Se tale numero minimo viene meno, esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del RUNTS.

7.2. Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che condividano i principi di cui all'articolo 2 del presente statuto e che, per il tramite dell'Associazione, intendano svolgere attività di volontariato in modo attivo e continuativo ovvero assumersi le responsabilità connesse alla conduzione dell'Associazione così come definite dal presente statuto e dalla legislazione vigente.

7.3. Oltre alle persone fisiche possono essere socie dell'Associazione le organizzazioni di volontariato che s'impegnano a contribuire al perseguimento dei suoi scopi, oppure, per i medesimi fini, anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato socie.

7.4. L'Associazione tiene un libro dei soci a cura del Consiglio Direttivo.

7.5. La domanda di ammissione, nella quale l'aspirante socio dichiara di accettare i contenuti dello statuto e di versare le quote associative, è presentata in forma scritta al Consiglio Direttivo oppure al Presidente o ad un consigliere a ciò delegato che ne deliberano l'approvazione sulla base dei requisiti di ammissione fissati dal presente statuto, in maniera non discriminatoria e coerente con le finalità perseguite e le attività svolte dall'Associazione. La delibera di ammissione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei soci. La sua efficacia è tuttavia condizionata al versamento iniziale da parte dell'interessato della quota associativa.

7.6. La delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, informandolo della possibilità di appellarsi all'Assemblea entro sessanta giorni dalla medesima comunicazione. Qualora il diniego motivato di ammissione dell'aspirante socio si fondi sul giudizio di non idoneità espresso dal Medico Competente ad espletare i servizi erogati dall'Associazione, l'eventuale ricorso all'Assemblea formulato dal non ammesso dovrà essere inoltrato dal Consiglio Direttivo al Medico Competente dell'Associazione e al Medico Direttore Sanitario dell'Associazione (quest'ultimo è il responsabile della conduzione igienico-sanitaria in ottemperanza alle normative applicabili). In

questo caso, l'aspirante socio ha facoltà di avvalersi, per la propria assistenza, di un medico di personale fiducia e di impugnare il referto del Medico Competente nelle sedi sanitarie previste.

7.7. Tutti i soci hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In particolare, oltre ai diritti previsti dallo statuto e dalla normativa vigente, i soci hanno diritto di:

- partecipare alle attività dell'Associazione;
- candidarsi alle cariche sociali, eleggere gli organi sociali e votare per l'approvazione del bilancio;
- richiedere informazioni sull'andamento delle attività dell'Associazione;
- esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente tardivo o oneroso per i soci il suo concreto esercizio, e comunque entro sessanta giorni dalla richiesta, fermo restando che sono a carico del socio richiedente eventuali copie o estratti dei libri sociali;
- partecipare alle Assemblee ed esprimere il proprio voto.

7.8. I soci, oltre ai doveri previsti dallo statuto e dalla normativa vigente, sono obbligati a:

- osservare lo statuto, i regolamenti dell'Associazione e le delibere validamente assunte dagli organi sociali;
- sostenere e collaborare alle attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alle riunioni e alle assemblee;
- versare le quote associative annuali;
- non assumere iniziative o condotte contrastanti con i principi e i valori dell'Associazione.

7.9. Lo status di socio è intrasmissibile così come sono intrasmissibili i relativi diritti. Non è ammesso il socio a condizione o a termine. Lo status di socio può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto e dalla normativa vigente.

7.10. I soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- a) recesso;
- b) morte;
- c) esclusione;
- d) decadenza.

7.11. Il socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata in forma scritta al Consiglio Direttivo ed ha efficacia immediata.

7.12. L'esclusione del socio è decisa dal Consiglio Direttivo con delibera motivata e comunicata al socio nei casi di:

- a) mancato versamento, in tutto o in parte, della quota associativa;
- b) ripetuta ed ingiustificata assenza alle assemblee in proprio o per delega;
- c) comportamenti contrastanti con i principi e le finalità stabilite dallo statuto, con le attività deliberate dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea e per ogni altro grave motivo;
- d) gravi e persistenti violazioni degli obblighi statutari.

7.13. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti ad esso mossi, consentendogli facoltà di replica.

7.14. La decadenza opera per sopravvenuta inidoneità del socio all'espletamento dei servizi erogati dall'Associazione, espressa dal Medico Competente, Specialista in Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale, nominato dal Consiglio Direttivo, in base alla normativa applicabile, o per sopravvenuta

carenza dei requisiti di ammissione a socio. La decadenza è accertata dal Consiglio Direttivo con delibera comunicata al socio decaduto.

7.15. Il socio receduto, escluso o decaduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno in cui si è verificata la perdita della qualifica di socio e non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. Le quote associative non sono rimborsabili, rivalutabili, trasmissibili.

7.16. Contro il provvedimento che accerta la decadenza o delibera l'esclusione il socio può, entro trenta giorni dalla relativa comunicazione, ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione, che dovrà convocare l'Assemblea entro sessanta giorni dalla sua ricezione.

Art. 8 – Sostenitori non soci

8.1. Possono aderire all'Associazione nella qualità di sostenitori tutte le persone fisiche e gli enti giuridici, pubblici o privati, che, condividendo le finalità dell'Associazione, intendano svolgere attività di volontariato per suo tramite, oppure prestare ad essa, in forma stabile e continuativa, appoggio materiale o morale anche mediante offerte e contributi.

8.2. I sostenitori non sono soci e non hanno i relativi diritti, né sono tenuti al pagamento della quota associativa.

8.3. I sostenitori sono informati delle attività dell'Associazione.

8.4. I sostenitori possono essere invitati a partecipare all'Assemblea, con diritto di intervento, ma senza diritto di voto.

8.5 L'Associazione garantisce adeguata copertura assicurativa ai sostenitori che svolgono attività di volontariato, anche occasionalmente, in suo favore o per suo tramite.

Art. 9 – Organi sociali

9.1. Gli organi sociali dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, qualora la sua nomina sia per legge obbligatoria o sia stata comunque disposta dall'Assemblea.

9.2. Tutti gli organi sociali durano in carica tre anni. I componenti degli organi sociali sono sempre rieleggibili. Le sostituzioni e le cooptazioni eventualmente effettuate nel corso del triennio decadono in ogni caso allo scadere del triennio stesso.

9.3. Le cariche sociali sono gratuite: ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei componenti dell'Organo di controllo, se nominato, che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, Codice civile, non può pertanto essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, se preventivamente autorizzate dall'organo sociale di appartenenza secondo un regolamento generale predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea.

9.4. L'Associazione assicura i componenti degli organi sociali che ne facciano richiesta per la responsabilità civile derivante dallo svolgimento delle proprie funzioni nell'ambito dell'organo sociale di appartenenza.

Art. 10 – Assemblea dei soci

10.1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è composta da tutti gli iscritti nel libro dei soci. Fermo restando il diritto di tutti i soci di partecipare ed intervenire in Assemblea, hanno diritto di voto nell'Assemblea soltanto i soci iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.

10.2. In Assemblea ciascun socio ha un voto e può farsi rappresentare soltanto da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare non più di un altro socio, potendo così esprimere in ciascuna Assemblea non più di due voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

10.3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, che la convoca almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo d'esercizio, nonché ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci. In quest'ultimo caso, il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta nei quindici giorni successivi.

10.4. La convocazione si effettua mediante avviso affisso presso la sede sociale seguito da email (inviata all'indirizzo email indicato nel libro dei soci) oppure mediante comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo il caso di urgenza, all'indirizzo risultante nel libro dei soci (o all'indirizzo PEC ivi indicato). In caso di assenza del Presidente, l'Assemblea è presieduta dal Vice-Presidente oppure, in assenza anche di quest'ultimo, da persona di volta in volta designata dall'Assemblea medesima. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e verifica il diritto dei presenti di intervenire nell'Assemblea stessa.

10.5. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione qualora siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei soci con diritto di voto.

10.6. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto presenti o rappresentati.

10.7. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei soci con diritto di voto presenti o rappresentati.

10.8. L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- b) nomina e revoca i componenti dell'Organo di controllo qualora la nomina di questo organo sia per legge obbligatoria o sia stata comunque disposta dall'Assemblea, e ne determina il compenso ove consentito; nomina e revoca inoltre il revisore legale quando la sua nomina sia per legge obbligatoria;
- c) definisce le linee-guida cui dovrà attenersi il Consiglio Direttivo nella formulazione dei programmi di attività ed approva tali programmi;
- d) approva il bilancio consuntivo d'esercizio entro il 30 aprile di ogni anno, nonché quello preventivo; approva altresì il bilancio sociale qualora la sua redazione sia per legge obbligatoria;
- e) approva eventuali regolamenti di attuazione del presente statuto;
- f) su richiesta degli interessati, si pronuncia sulle istanze di ammissione all'Associazione che sono state rigettate dal Consiglio Direttivo;

- g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) delibera sull'esclusione degli associati;
- i) individua, su proposta del Consiglio Direttivo, le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione oltre a quelle già individuate dal presente statuto;
- l) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- m) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

10.9. Il verbale, redatto dal segretario, è sottoscritto sia da quest'ultimo che dal Presidente. L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

10.10. L'Assemblea straordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente oppure, in assenza anche di quest'ultimo, da un altro componente del Consiglio Direttivo, delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione, nonché sullo scioglimento dell'Associazione, sulla nomina dei liquidatori preferibilmente tra i soci e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo. Essa delibera, inoltre, sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

10.11. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno due terzi dei soci; in seconda convocazione, con l'intervento di almeno la metà dei soci. Essa delibera con la maggioranza assoluta dei presenti.

10.12. Per modificare lo statuto occorre il voto favorevole della maggioranza dei soci. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la sua trasformazione ed altre operazioni straordinarie, nonché la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

Art. 11 – Consiglio Direttivo

11.1. Il Consiglio Direttivo è l'organo sociale responsabile della gestione dell'Associazione, che esercita attenendosi alla volontà e agli indirizzi generali espressi dall'Assemblea.

11.2. Il Consiglio Direttivo è composto da tre consiglieri, tutti eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche socie ovvero tra quelle indicate, tra i propri soci, dagli enti giuridici soci dell'Associazione. Agli amministratori si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del Codice civile. Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi componenti il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario-Tesoriere.

11.3. Il potere di gestione attribuito agli amministratori è generale. Il Consiglio direttivo ha competenza su ogni questione e/o materia non espressamente attribuita dalla legge o dallo statuto all'Assemblea o ad altro organo sociale.

11.4. Il Consiglio Direttivo può delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, compreso il Presidente, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Il Consiglio Direttivo potrà sempre impartire direttive ai delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Non può costituire oggetto di delega la redazione del bilancio o la predisposizione di progetti riguardanti eventuali operazioni straordinarie. I consiglieri destinatari di deleghe riferiscono periodicamente, e in ogni caso alla scadenza di ogni semestre, al Consiglio Direttivo sull'esercizio dei poteri loro delegati.

11.5. I componenti del Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

11.6. In caso di mancanza, a qualsiasi causa dovuta, di uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo, alla prima riunione utile, provvede alla loro sostituzione per cooptazione, chiedendone la ratifica alla prima Assemblea successiva.

11.7. Nel caso del venir meno della maggioranza dei suoi componenti, l'intero Consiglio Direttivo s'intende decaduto. Il Presidente o, in caso di suo impedimento o assenza, il Vice Presidente oppure, in subordine, il Segretario-Tesoriere, dovrà provvedere entro quindici giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi trenta giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

11.8. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante comunicazione scritta, a mezzo fax, posta elettronica o in qualunque altra forma idonea ad accertare l'avvenuto ricevimento della stessa, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta. Esso è convocato con cadenza almeno annuale, ovvero ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e tutte le volte in cui lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti, nel qual caso la seduta dovrà essere fissata entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata anche telefonicamente. Il Presidente, qualora lo ritenga opportuno, può esercitare tutte le funzioni del Consiglio Direttivo e assumere le decisioni più urgenti, con riserva di successiva approvazione nella prima riunione del Consiglio.

11.9. Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente.

11.10. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti, per alzata di mano. In caso di parità di voti, si procederà ad ulteriori tre successive votazioni. Se la maggioranza non si raggiunge, prevale il voto di chi lo presiede.

11.11. Il Consiglio Direttivo gestisce l'Associazione, ed oltre a quanto la legge e il presente statuto gli attribuisce, ha il compito di:

- a) eleggere, nella sua prima seduta, il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario-Tesoriere;
- b) approvare i regolamenti per l'organizzazione e la gestione dei servizi e delle attività dell'Associazione;
- c) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea e sottoporre alla sua approvazione i programmi di lavoro elaborati sulla base delle linee-guida predisposte dalla medesima, nonché i regolamenti attuativi dello statuto;
- d) presentare all'Assemblea i bilanci preventivi e consuntivi e le relazioni annuali sulle iniziative svolte e sui risultati raggiunti, nonché il bilancio sociale se obbligatorio per legge;
- e) accogliere o respingere con parere motivato le domande di ammissione di nuovi soci;
- f) deliberare sulla decadenza e l'esclusione di un socio;
- g) ratificare o modificare nella prima seduta successiva i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- h) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o a essa affidati;
- i) determinare l'ammontare delle quote associative annuali.

11.12. Il verbale delle sedute del Consiglio Direttivo, redatto dal Segretario, è sottoscritto sia da quest'ultimo che dal Presidente. Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie

adunanze e deliberazioni.

11.13. Il Consiglio Direttivo può decidere, qualora lo ritenga opportuno, di invitare alle riunioni del Consiglio stesso, senza diritto di voto, persone o esperti, in virtù di particolari problemi trattati, ovvero prevedere la partecipazione in modo permanente di uditori.

Art. 12 – Presidente, Vice Presidente e Segretario-Tesoriere

12.1 Il Presidente del Consiglio Direttivo è il legale rappresentante dell'Associazione. Cura gli interessi e rappresenta l'Associazione sia di fronte ai terzi che in giudizio ed è il responsabile generale del buon andamento degli affari sociali. Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione, sia nei riguardi dei soci che dei terzi, e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. È eletto a scrutinio palese dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti e resta in carica per il periodo di durata previsto dal presente statuto per il Consiglio stesso.

12.2. Il Presidente dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo, convoca e presiede le sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; in sua assenza, o impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal Vice-Presidente. Può compiere atti di ordinaria gestione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività svolta.

12.3. Il Presidente può deliberare spese in nome e per conto dell'Associazione al di fuori di quanto stabilito dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, sino ad un importo massimo stabilito dall'Assemblea.

12.4. In caso di necessità e urgenza, il Presidente può assumere provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

12.5. Egli cessa dalla carica per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per revoca da parte del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo procede in tal caso, senza indugio, a nominare il nuovo Presidente.

12.6. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei suoi nuovi componenti.

12.7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

12.8. Il Segretario-Tesoriere redige il verbale delle riunioni, cura la corretta tenuta dei libri sociali, dell'archivio dell'Associazione e degli atti e dei registri contabili, e custodisce il fondo comune.

Art. 13 – Presidente onorario

13.1. Il Presidente onorario, ove sia nominato, è individuato dal Consiglio Direttivo, tra persone che non facciano parte del consiglio stesso, scelte sulla base di elevati meriti avuti nel settore sociale, sanitario, di protezione civile. Egli partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto e dura in carica fino alla fine del mandato del Consiglio Direttivo che lo ha eletto.

13.2. Il Presidente onorario può essere rieletto.

Art. 14 – Organo di controllo e revisione legale dei conti

14.1. Qualora nominato dall'Assemblea, l'Organo di controllo sarà monocratico, composto da un revisore legale iscritto nell'apposito registro o da altra persona con i requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, codice civile.

14.2. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

14.3. L'Organo di controllo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

14.4. In presenza delle condizioni di cui all'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro.

Art. 15 – Esercizio sociale e bilancio

15.1. L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

15.2. Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del Terzo settore, e dunque:

- potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora l'Associazione abbia entrate non superiori a 220.000 €;
- in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
- dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale, ove disponibile;
- dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

15.3. Se l'Associazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il RUNTS e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.

15.4. Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

15.5. Il bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo, deve essere approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno e successivamente depositato presso il RUNTS entro il termine stabilito dalla legge.

Art. 16 – Risorse economiche e patrimonio

16.1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili ad essa a qualsiasi titolo pervenuti, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

16.2. L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo

svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi, rimborsi spese anche da convenzioni con enti pubblici, ricavi da attività diverse da quelle di interesse generale svolte nei limiti consentiti dalla legge.

16.3. Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che essa sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 17 – Devoluzione del patrimonio nel caso di scioglimento

17.1. In qualsiasi caso di scioglimento o di estinzione dell'Associazione, il suo patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS competente, ad altre organizzazioni di volontariato o ad altri enti del terzo settore operanti nel medesimo o in un analogo settore.

Art. 18 – Disposizioni finali e transitorie

18.1. Per quanto non previsto dal presente statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi sociali, si applicano le norme del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni) ed in mancanza le norme del Codice civile in quanto compatibili.

18.2. Il presente statuto sostituisce integralmente ed annulla a tutti gli effetti ogni altro precedente testo di statuto, nonché qualsiasi norma regolamentare dell'Associazione che con esso si ponga in contrasto.

18.3. Tutti gli organi sociali in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto resteranno in carica fino alla naturale scadenza del mandato così come prevista nello statuto abrogato, salvo che la loro composizione si ponga in contrasto con le disposizioni di legge applicabili.

18.4. Ogni riferimento al RUNTS contenuto nel presente statuto assume efficacia a partire dal momento di operatività di tale registro.

18.5. Il Presidente è autorizzato ad apportare al presente statuto ogni ulteriore modifica o integrazione necessaria ad adeguarlo a sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari il cui rispetto sia necessario per il mantenimento delle qualifiche acquisite dall'Associazione sul versante fiscale e/o nell'ambito del Terzo settore.